



**APPALTO DITC-2418**

**FORNITURA DEL SISTEMA DI DDI (DNS, DHCP, IP ADDRESS MANAGEMENT) PER  
L'UNIVERSITÀ DI VERONA**

**IMPORTO A BASE DI GARA € 190.000,00 IVA ESCLUSA**

(Oneri per la sicurezza per rischi interferenti pari a € 0)

**VALORE STIMATO DELL'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 14 c. 4 DEL D.LGS. 36/2023**

**€ 190.000,00 IVA ESCLUSA**

(Oneri per la sicurezza per rischi interferenti pari a € 0)

**CAPITOLATO SPECIALE**



**INDICE**

|   |          |
|---|----------|
| <b>FORNITURA DEL SISTEMA DI DDI (DNS, DHCP, IP ADDRESS MANAGEMENT) PER L'UNIVERSITÀ DI VERONA .....</b> | <b>1</b> |
| <b>ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>  | <b>3</b> |
| <b>ART. 2 – CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA .....</b>                                    | <b>4</b> |
| <b>ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO .....</b>   | <b>4</b> |
| <b>ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO .....</b>  | <b>4</b> |
| <b>ART. 6 – REVISIONE DEI PREZZI.....</b>   | <b>4</b> |
| <b>ART. 7 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO .....</b>     | <b>5</b> |
| <b>ART. 8 – CONSEGNA DELLA FORNITURA.....</b>   | <b>5</b> |
| <b>ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITÀ.....</b>   | <b>5</b> |
| <b>ART. 10 – RESPONSABILITÀ PER DANNI E RISERVATEZZA.....</b>   | <b>6</b> |
| <b>ART. 11 – PERSONALE DELL'APPALTATORE .....</b>   | <b>6</b> |
| <b>ART. 12 – COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA.....</b>   | <b>6</b> |
| <b>ART. 13 – SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>   | <b>7</b> |
| <b>ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA .....</b>  | <b>7</b> |
| <b>ART. 15 – FATTURAZIONE E TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI .....</b>                              | <b>7</b> |
| <b>ART. 16 – PENALITÀ.....</b>  | <b>8</b> |
| <b>ART. 17 – SUBAPPALTO .....</b>   | <b>8</b> |
| <b>ART. 18 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE .....</b>   | <b>8</b> |
| <b>ART. 20 – CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO .....</b>   | <b>9</b> |



## ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato speciale ha per oggetto l'acquisizione del sistema DDI mediante appliance Infoblox modello 1526 e 1516 al fine di garantire una sicurezza informatica e performance di rete adeguate, evitando rischi significativi nella gestione di funzioni critiche come DND, DHCP e IPAM, nonché per l'inventario e l'autenticazione dei dispositivi, inclusi gli IoT.

La fornitura comprende l'installazione da remoto, la configurazione e migrazione dei servizi dai vecchi ai nuovi apparati, nonché un supporto triennale, sempre da remoto, con la possibilità di poter aprire 6 ticket annuali per l'affiancamento nella gestione degli imprevisti in modalità remota dal lunedì al venerdì non festivi ore 9:00-18:00 su malfunzionamenti bloccanti (presa in carico entro 2 ore) e non bloccanti (presa in carico entro 4 ore).

La funzionalità, aggiornamento e utilizzo della fornitura in oggetto deve essere garantita dall'appaltatore per tutta la durata contrattuale.

Nella seguente tabella sono riassunte caratteristiche del sistema:

Tabella 1 -

| RIF.                      | DESCRIZIONE  | Q.TÁ |
|---------------------------|--|------|
| TE-1526-SWBSUB-DDIGD-3    | Trinzic X6 1526 Software Bundle Subscription, DDI, DNS Traffic Control, DNS Firewall, Cloud Platform, and Grid 3 ANNI  | 2    |
| TE-1516-SWBSUB-DDIGD-3    | Trinzic X6 1516 Software Bundle Subscription, DDI, DNS Traffic Control, DNS Firewall, Cloud Platform, and Grid 3 ANNI  | 1    |
| TR-SWBSUB-5005-ACTIVATION | TR-5005 Reporting & Analytics Software Bundle, activation, requires Infoblox Reporting and Analytics Subscription License 3 ANNI   | 1    |
| TE-1606-HW-AC             | Trinzic X6 1606 (Hardware Only)  | 2    |
| 3-TE-1606-HW-AC           | Infoblox Partner Premium Maintenance-Enterprise 3 ANNI   | 2    |
| IB – POWER-CORD-14G       | Power Cord -Group B, 14 Gauge  | 2    |
| N.D.                      | Supporto 5x8 2NBD 6 ticket 1Y  | 18   |
| N.D.                      | Giornate a Progetto per supporto remoto per installazione delle macchine, migrazione delle configurazioni, migrazione dell'infrastruttura, gli apparati attuali, all'inizio del progetto, dovranno essere in versione 9.x, messa in raggiungimento dell'hw fisico a cura del cliente | 10   |

Con riferimento ai criteri minimi ambientali di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito Codice) si rileva che, ad oggi, non vi sono CAM in vigore per le tipologie di prestazioni oggetto dell'appalto.



## **ART. 2 – CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA**

I prodotti descritti nel precedente art. 1, dovranno, inoltre, rispettare quanto di seguito elencato, pena la risoluzione contrattuale:

1. I prodotti hardware e software devono essere originali e recanti il marchio del costruttore. I prodotti dovranno essere nuovi di fabbrica e nel loro packaging originale; il costruttore, infatti, licenzierà i prodotti specificatamente per il Cliente Università di Verona che sarà la prima acquirente di tali prodotti e prima licenziataria di qualsiasi copia del software, compreso quello incluso nei prodotti. L'appaltatore non potrà fornire prodotti usati e rigenerati.
2. L'ateneo, in piena autonomia, deve poter ottenere le major e minor release di software/firmware relative a tutti i prodotti elencati e aprire eventuali case direttamente presso il supporto tecnico del produttore senza ulteriori oneri ed intermediari aggiuntivi.
3. L'appaltatore si impegna a fornire hardware e licenze software originali rilasciate appositamente dal costruttore per l'Università di Verona, apparati idonei allo scopo e non contraffatti, non rigenerati o di provenienza illegale (o da fonti non autorizzate) che non richiedano, per le funzioni richieste, aggiunte successive di componenti hardware e/o software o comunque modifiche che comportino un aggravio economico per l'ateneo.
4. Onde evitare forniture di prodotti/software illegali (in violazione dei diritti di proprietà intellettuale) ed apparati contraffatti, rigenerati di provenienza illegale o comunque provenienti da canali non autorizzati, l'Università potrà chiedere preventivamente opportune verifiche per documentarne l'origine, ciò affinché siano fornite tutte le necessarie certificazioni sull'originalità, provenienza e garanzia di supporto dello stesso costruttore di riferimento e dai suoi uffici e sedi in Italia.
5. La mancata conformità e/o la non rispondenza, anche solo in parte, della fornitura rispetto a quanto previsto, determinerà la risoluzione contrattuale e l'eventuale riconsegna dei prodotti ricevuti al fornitore, con spese a carico del contraente e senza nessun onere per l'Università di Verona.

## **ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà una durata di 36 mesi decorrenti dalla data dell'operatività della fornitura alla rete di ateneo.

## **ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'ammontare stimato dell'appalto è di € 190.000,00 oltre IVA. La quantificazione del valore è stata determinata confrontando i prezzi di mercato nel settore di riferimento.

L'importo complessivo dell'appalto sarà liquidato entro 60 giorni dall'attestazione di conformità/regolare esecuzione di cui all'art. 9 del presente capitolato.

## **ART. 6 – REVISIONE DEI PREZZI**

Il prezzo indicato in sede di offerta (importo di aggiudicazione) comprensivo di tutte le spese e di quant'altro necessario a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni definite nel presente Capitolato, è da ritenersi fisso e invariabile.

Le clausole di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del Codice non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di



natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi, di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del citato decreto, opererà a partire eventualmente dal secondo anno di esecuzione del contratto, in base alla variazione accertata dall'ISTAT utilizzando gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione prezzi sarà operata, su istanza accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione richiesta dall'appaltatore, mediante un'istruttoria, predisposta dal Responsabile Unico del Progetto.

#### **ART. 7 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Ai sensi dell'art. 114 del Codice, il Direttore dell'esecuzione (D.E.C.) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico e contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, anche con riferimento alle modalità di pagamento previste dal presente capitolato.

Il D.E.C. assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

A tale fine, il D.E.C. svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il D.E.C. del contratto è il Dott. Andrea Sartori – Responsabile Area Networking della Direzione Informatica Tecnologie e Comunicazioni dell'Università di Verona.

Per esercitare la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto e la verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, può nominare uno o più assistenti cui affida, sotto la sua sorveglianza, alcune attività di competenza.

#### **ART. 8 – CONSEGNA DELLA FORNITURA**

La consegna e operatività della fornitura avrà luogo entro 3 mesi dalla data dell'ordine, nella quantità, tempi e modalità indicati nei documenti di gara o diversamente comunicati per iscritto dal D.E.C.

Per informazioni sulla consegna l'appaltatore può chiedere chiarimenti e delucidazioni al Dott. Andrea Sartori – Responsabile Area Networking della Direzione Informatica Tecnologie e Comunicazioni dell'Università di Verona, tel. 045-8028930 (andrea.sartori@univr.it). La consegna va concordata anticipatamente tramite mail o per le vie brevi, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo.

Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte all'appaltatore entro 15 giorni dalla consegna. L'accettazione e il collaudo della fornitura, anche trascorso il termine di 60 giorni, non esonerano l'appaltatore dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. Qualora la stazione appaltante decidesse di rifiutare i beni forniti, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste, l'appaltatore deve a sua cura e spese sostituirli entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite.

#### **ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITÀ**

La verifica è effettuata ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023.



La stazione appaltante procede alla verifica di conformità, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione.

L'attestazione di verifica di conformità / regolare esecuzione sarà emessa entro non oltre 30 giorni "dall'operatività" della fornitura.

La garanzia definitiva sarà svincolata a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità / regolare esecuzione contratto (36 mesi).

#### **ART. 10 – RESPONSABILITÀ PER DANNI E RISERVATEZZA**

L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.

L'appaltatore è tenuto in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio venga a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la stazione appaltante e le proprie attività.

#### **ART. 11 – PERSONALE DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

#### **ART. 12 – COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA**

L'appaltatore è tenuto a designare prima della consegna, un referente, quale responsabile Coordinatore/Supervisore, incaricato di coordinare e controllare le prestazioni previste per la fornitura, munito della facoltà e dei mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguarderanno l'adempimento dei suoi obblighi al fine di garantire la consegna del materiale e il rispetto delle disposizioni impartite dagli organi competenti dell'ateneo.

Il responsabile dell'appalto rappresenta l'appaltatore per tutte le comunicazioni di ordine tecnico ed operativo, pertanto tutte le comunicazioni e/o richieste a lui rivolte da parte del D.E.C. si intendono effettuate direttamente all'appaltatore.



L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del Coordinatore/Supervisore dell'appalto.

### **ART. 13 – SICUREZZA SUL LAVORO**

L'appaltatore è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.

In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, non è necessaria la stesura del DUVRI e la quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze è pari a zero.

### **ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice l'aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dal citato articolo.

La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste all'art. 106, comma 4, del medesimo decreto, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dalla stazione appaltante.

Resta salva per l'Amministrazione la facoltà di procedere all'esperimento di ogni altra azione ove la garanzia risultasse insufficiente.

Lo svincolo della garanzia verrà disposto dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

### **ART. 15 – FATTURAZIONE E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'appalto sarà stabilito secondo quanto previsto all'art. 4 co. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con emissione di fattura rilasciata ai sensi del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e s.m.i., e subordinato a:

- a) accertamento della regolarità delle prestazioni svolte;
- b) verifica del regolare versamento dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali dovuti dal contraente.

L'Amministrazione effettuerà il pagamento a seguito della verifica di conformità della fornitura di cui all'art. 9 del capitolato.

In caso di contestazione e fino alla risoluzione della stessa, la stazione appaltante respingerà la fattura interessata.

L'Università non risponde per eventuali ritardi nel pagamento imputabili al mancato rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti sopra indicati.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del Codice, in particolare si richiama quanto previsto in tema di applicazione di contratto collettivo nazionale e territoriale, di inadempienza contributiva risultante dal DURC, di ritenuta dello 0,50 per cento, di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale.

Dovendo la stazione appaltante acquisire d'ufficio il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), qualora uno di questi segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti



impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate tramite il DURC, è disposto dalla stazione appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

L'appaltatore e i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 comunicando gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i. Inoltre l'appaltatore si impegna a comunicare la cessazione, la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga in quanto l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un Istituto non più autorizzato a riscuotere. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e dai subappaltatori, il CIG (Codice Identificativo di Gara). La stazione appaltante risolverà il contratto qualora l'appaltatore e i subappaltatori non eseguiranno le transazioni nel rispetto della succitata legge.

#### **ART. 16 – PENALITÀ**

La Stazione appaltante ha la facoltà di applicare le penali di seguito indicate qualora la consegna avvenisse in ritardo sul termine stabilito, salvo il caso di comprovata forza maggiore.

- a) fino a 10 giorni di ritardo: addebito mediante detrazione sull'importo della fornitura pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- b) addebito delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di attrezzatura o strumentazione equivalente;
- c) oltre i 10 giorni di ritardo: la stazione appaltante, oltre l'applicazione della penale di cui alla lettera a) ha facoltà di risolvere il contratto in danno.

L'appaltatore dovrà versare le penali comminate dall'Università entro il termine di 10 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di invio della notifica della comminazione a mezzo PEC.

Le penali vengono notificate all'appaltatore, con contestazione scritta. Decorso 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penali si intenderanno accettate.

In caso di mancato versamento delle penali comminate, decorso il termine di dieci giorni naturali, successivi e continui dalla comunicazione dell'infrazione da parte dell'Università, quest'ultima potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della garanzia pari all'ammontare della penale stessa o regolate prima dello svincolo della garanzia definitiva.

#### **ART. 17 – SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito ai sensi dell'art. 119 del Codice.

#### **ART. 18 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il D.E.C. invierà all'appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere e a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del Progetto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'appaltatore non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile Unico del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il



risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C., ai sensi dell'art. 122, comma 4, del Codice assegnerà, a mezzo PEC, un termine, non inferiore a 10 giorni, entro il quale l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'adempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

L'Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., a mezzo PEC senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- cause di decadenza previste dall'art. 94 al 98 del Codice;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- violazione della normativa in materia di subappalto;
- violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- prestazioni eseguite con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del personale dipendente e dei soci lavoratori, nel caso di soci lavoratori;

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della garanzia definitiva.

#### **ART. 20 – CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO**

La competenza per eventuali controversie giudiziarie è il Foro di Venezia.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si rimanda alla disciplina civilistica.